



REGIONE TOSCANA

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2026

IL DIRIGENTE

ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2 e s.m.i., del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 febbraio 2026, in attuazione della deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 23/06/2026 e della determinazione dirigenziale n. 774 del 25/06/2026

RENDE NOTO

che dalle ore 9.30 del giorno 7 settembre 2026 alle ore 14.00 del giorno 6 novembre 2026 sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Sesto Fiorentino.

ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

Art. 9, L.R.T. 2/2019 e s.m.i

Possono partecipare al bando i seguenti soggetti:

- a) Nuovi aspiranti all'assegnazione di un alloggio
- b) Soggetti già collocati in graduatoria;
- c) Soggetti già assegnatari che intendano presentare domanda per un alloggio sito in comune diverso da quello di attuale assegnazione, per il cui territorio sia verificato il requisito di cui all'allegato A paragrafo 2 lettera b) relativamente al soggetto richiedente (ovvero svolgere attività lavorativa alla data di pubblicazione del bando di concorso) (*Art. 7 comma 3 lett. c), L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.*)
- d) Titolari di assegnazione di alloggio ERP in utilizzo autorizzato ai sensi dell'art. 14 della L.R.T. 2/2019 e s.m.i.

La domanda di partecipazione al Bando ERP è presentata da un soggetto – in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando – relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) L.R.T. 2/2019 e s.m.i. – di seguito specificati - che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

La domanda è presentata dal soggetto richiedente al comune di residenza o al comune dove svolge l'attività lavorativa oppure al comune dove è ubicato il centro antiviolenza nel quale è ospitato alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Si considera nucleo familiare quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20.5.2016 n. 76;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

(Art. 9 comma 2, L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.)

Per esigenze di autonomia, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero possono presentare una domanda distinta al presente Bando, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando anche se già assegnatari di un alloggio ERP; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a. le coppie coniugate;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola legalmente separata a seguito di decreto di omologazione, o sentenza di separazione o di divorzio passata in giudicato, contenente l'obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale.

(Art. 9 comma 3, L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.)

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono presentare la domanda congiunta al Bando ERP anche se già assegnatari di un alloggio ERP i soggetti di seguito indicati:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
- b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

(Art. 9 comma 4, L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.)

Nel caso specifico è necessario che venga compilato il modello di consenso alla domanda, con documento di identità della persona che viene inclusa per la formazione di un nuovo nucleo familiare. Nella domanda deve essere indicato l'ISEE in corso di validità di ciascun componente il nuovo nucleo in via di formazione.

Nei casi dei due capoversi che precedono ("Esigenza di autonomia" e "Formazione di nuovo nucleo") tutti i requisiti devono essere posseduti anche dal nucleo familiare o da ciascuno dei nuclei familiari di provenienza, fatta eccezione per quelli previsti dal paragrafo 2, lettera a), b), b bis) ed e) riportati al successivo art. 2.

Gli stranieri il cui **stato civile** risulti ai Servizi demografici del Comune "**non certificabile**" devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la Graduatoria provvisoria:

- idonea certificazione rilasciata da **una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile**, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente;
- idonea certificazione **attestante lo stato civile** rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP

All. A, L.R.T. 2/2019 e s.m.i

La domanda può essere presentata dal soggetto richiedente presso il Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando (All. A, paragrafo 1, LRT n. 2/2019) oppure al comune dove è ubicato il centro antiviolenza nel quale è ospitato alla data di pubblicazione del bando di concorso (All. A, paragrafo 2 lett. b), LRT n. 2/2019).

La domanda può essere presentata dal soggetto richiedente presso il Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando oppure al comune dove è ubicato il centro antiviolenza nel quale è ospitato alla data di pubblicazione del bando di concorso (All. A, paragrafo 1, LRT n. 2/2019).

E' necessario pertanto possedere alla data di pubblicazione del bando residenza anagrafica nel Comune di Sesto Fiorentino o, se residenti in altro Comune, attività lavorativa stabile nel Comune di Sesto Fiorentino. Il presente requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto richiedente.

I requisiti per la partecipazione al Bando, devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, fatta eccezione di quelli previsti ai successivi punti a), b) e b bis) che possono essere posseduti dal solo richiedente, e sono i seguenti (Art. 8, comma 2, L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.):

a. cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” - i Cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, partecipanti al Bando di Concorso devono trovarsi in una delle seguenti condizioni alla data di pubblicazione del Bando di Concorso:

- *Essere titolari di Permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);*
- *Essere in possesso di Permesso di Soggiorno almeno biennale ed esercitare una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo*
- *essere in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria (ai sensi del D.Lgs 251/2007).*

Si precisa inoltre che gli introiti di qualsiasi natura percepiti dal richiedente, purché a carattere continuativo (pensioni, redditi o contributi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli derivanti da precarie condizioni sociali: Pensione Sociale, Assegno Sociale, ecc...), si intendono equivalenti a quelli derivanti da regolare attività lavorativa subordinata o autonoma.

Secondo quanto disposto all'art. 5 bis allegato “A” L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i., i cittadini che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, con esclusione di chi è in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. 251/2007, devono presentare la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno la residenza fiscale. Tale disposizione non si applica ai cittadini di paesi terzi, qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza e, qualora, i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i 30 giorni successivi.

(Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente).

b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune di Sesto Fiorentino.

Nel caso di donne vittime di violenza alloggiate presso strutture ubicate nel Comune di Sesto Fiorentino - sebbene diverso da quello di residenza - la domanda può essere presentata al comune in cui sono state trasferite; al momento dell'assegnazione sarà poi verificata la loro permanenza presso un alloggio gestito dal locale centro antiviolenza; in caso di figli in età d'obbligo sarà verificata l'iscrizione e la frequenza da parte dei figli stessi in una scuola del comune, con apposita attestazione rilasciata dal locale centro antiviolenza o dall'assistente sociale;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

b.bis. assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

Tale requisito è soddisfatto dal solo soggetto richiedente.

c. situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE.**

Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per **esigenze di autonomia**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano **domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo** familiare, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, L.R.T. n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE. In caso di possesso di proprietà immobiliari estere il valore IVIE deve essere indicato nell'attestazione ISEE a prescindere che esso superi o meno il limite di cui sopra. La mancanza di tale valore determina una omissione di dati (e di relativo patrimonio) e quindi l'esclusione dalla procedura concorsuale e/o la revoca dell'eventuale assegnazione.

Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1)** coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9 comma 3, lettera d) della L.R.T. 2/2019 ("*obbligo di rilascio dell'alloggio coniugale*");

- 2) alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3) alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al Bando i **titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di **indisponibilità** delle quote degli immobili stessi (*Allegato A, paragrafo 4, L.R.T. n. 2/2019*).

e. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.

g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della L.R.T. n. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.

Art. 10, commi 1 e 2, L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti (*Allegato B, L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.*):

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

Reddito:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare (redditi anno 2025) costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

a-1 bis. reddito fiscalmente imponibile (redditi anno 2025) pro capite dell'intero nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS (€ 8.057,40); **PUNTI 1.**

Il reddito pro capite è determinato dal rapporto tra il reddito riferito all'intero nucleo familiare ed il numero dei componenti; Si precisa che nel caso di nuclei familiari non ancora formati alla data di pubblicazione del Bando di Concorso, i redditi da indicare sono quelli dei componenti del futuro nucleo familiare.

Composizione del nucleo familiare:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

➤ con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

Invalidità e/o handicap in gravità:

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

1. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

2. invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**

3. invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente una persona con invalidità riconosciuta al 100% ovvero una persona con disabilità riconosciuta con necessità di sostegno elevato o molto elevato o intensivo tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale della sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3 c.3): **PUNTI 3.**

a-4 ter. Qualora nel nucleo familiare vi sia un solo componente percettore di reddito ed in presenza di uno dei soggetti individuati ad uno dei precedenti punti a-4 e a-4 bis, fiscalmente a suo carico, i punteggi sopra definiti sono aumentati di **PUNTI 1**

N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE E' DI PUNTI 4; NEL CASO DI NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI PUNTI 6.

Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” - per l'attribuzione del PUNTEGGIO DI INVALIDITA' il soggetto deve essere in possesso delle certificazioni rilasciate dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni

visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia;

Per l'attribuzione del punteggio derivante dalla CONDIZIONE DI ULTRASESSANTACINQUENNE INVALIDO, si considera utile la documentazione attestante il riconoscimento di tale condizione eventualmente ottenuta anche prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, senza obbligo da parte dell'interessato di produrre un nuovo certificato riconducibile in modo specifico al caso di ultrasessantacinquenne invalido.

Pendolarità:

a-5. richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro (Comune di Sesto Fiorentino) e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:

a-6. nucleo familiare composto da almeno quattro persone, in cui siano presenti tre o più soggetti fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

a-7. nucleo familiare monogenitoriale con:

- 1.** uno o più figli maggiorenni conviventi fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**
- 2.** un figlio minore o un minore in affidamento preadottivo convivente e fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**
- 3.** due o più figli minori o due o più minori in affidamento preadottivo conviventi e fiscalmente a carico: **PUNTI 3;**

NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 4 PUNTI.

Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” – l’attribuzione del punteggio di nucleo familiare MONOGENITORIALE CON FIGLI FISCALMENTE A CARICO è necessario che la persona, al MOMENTO DELLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO, sia ANAGRAFICAMENTE SOLA con i figli. In caso di separazione legale è sufficiente che alla data di pubblicazione del Bando di Concorso sia stato depositato il ricorso per separazione, salvo successiva acquisizione degli atti definitivi di separazione coniugale;

a-8. richiedente legalmente separato o divorziato su cui grava l’obbligo disposto dall’autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

a-8 bis. Nucleo familiare formato da donne residenti o domiciliate in Toscana inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere debitamente certificati dai servizi sociali, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio esistenti sul territorio regionale: **PUNTI 1**

➤ con presenza di figli minori: **PUNTI 2.**

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall’autorità competente:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno **un anno** alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l’eventuale classificazione catastale dell’unità immobiliare.

Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” – si intende improprio l'ambiente costituito da: baracche, stalle, grotte, caverne, sotterranei, soffitte, garage, cantine, dormitori pubblici, pensioni, alberghi, istituti di soccorso, ricovero e, comunque, ogni altra unità immobiliare o riparo, avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione; tale condizione, è attestata da un tecnico individuato dal richiedente;

Inoltre, viene considerata valida per l'attribuzione del punteggio di ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, la permanenza in centri plurifamiliari, strutture di accoglienza, dormitori, e simili, sia pubblici che privati, riconosciuti dall'Amministrazione Comunale;

Infine, non è considerata assimilabile ad un ambiente impropriamente adibito ad abitazione la Casa Circondariale in quanto trattasi di luogo di abitazione coercitiva, non liberamente scelto o accettato come ricovero o riparo.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con persona con disabilità: **PUNTI 2;**

Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” - per l'attribuzione del punteggio derivante dalla presenza di BARRIERE ARCHITETTONICHE all'interno dell'abitazione è necessario produrre documentazione comprovante che la barriera stessa deve essere tale da determinare grave disagio abitativo in presenza di un soggetto in possesso del riconoscimento di cui al successivo punto, attestata da un tecnico individuato dal richiedente.

La certificazione di disabilità dovrà essere rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale;

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

*Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” - per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di abitazione in ALLOGGIO O ALTRE STRUTTURE ABITATIVE ASSEGNATE A TITOLO PRECARIO, si intendono anche gli utilizzi autorizzati e le assegnazioni a tempo determinato effettuate con la precedente normativa sull'E.R.P. Tale punteggio **non è attribuibile in caso sussista una inadempienza alle norme contrattuali** dovuta, in particolare, a morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie relative all'abitazione.*

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito (anno 2025) sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile (anno 2025) e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile (anno 2025): **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, L.R.T. n. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad **anni due**: **PUNTI 2;**

Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” - per l'attribuzione del punteggio derivante da PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE, si

*considera valido il provvedimento di CONVALIDA di sfratto, con data anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad **anni due**.*

È equiparata, anche per i suddetti requisiti temporali, al provvedimento esecutivo di cui sopra, la CONVALIDA DELLA LICENZA PER FINITA LOCAZIONE, purché relativa a contratto di affitto già scaduto alla data di pubblicazione del bando.

In caso di immobile sottoposto a procedura di pignoramento fa fede la notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 555 c.p.c. con data anteriore alla data di pubblicazione del bando.

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” - per l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE, è necessario che la COABITAZIONE con altro nucleo familiare risulti anagraficamente.

La condizione di SOVRAFFOLLAMENTO è determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R.T. n. 2/2019; il calcolo dei vani è effettuato con le modalità previste dall'allegato C) paragrafo 2 della L.R.T. n. 2/2019; per gli immobili adibiti ad ERP di proprietà comunale o del soggetto gestore (CASA SPA) farà fede la documentazione tecnica risultante agli atti, l'attestazione dei competenti uffici del comune o del soggetto gestore.

Non è considerata ammissibile l'attribuzione del punteggio derivante dalla condizione di COABITAZIONE o SOVRAFFOLLAMENTO a seguito di occupazione abusiva di immobili pubblici o privati.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. presenza continuativa del nucleo richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

Si precisa che – come previsto dal “Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Sesto Fiorentino” - l'attribuzione dei punteggi di cui al punto c), NON SI APPLICA a soggetti appartenenti a nuclei familiari anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio già assegnatario che intendono partecipare in modo autonomo ad un nuovo Bando e ai soggetti già titolari di assegnazione in caso di variazione anagrafica del nucleo familiare.

ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio

1. Permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale del richiedente oppure permesso di soggiorno per asilo o per protezione sussidiaria, oppure certificazione attestante lo status di rifugiato (per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea) (requisito art. 2 lettera a) del presente Bando)
2. Documentazione comprovante l'attività lavorativa a Sesto Fiorentino (solo per coloro che non sono residenti a Sesto Fiorentino) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) (requisito art. 2 lettera b) del presente Bando)
- 2A. Dichiarazione redatta dal Centro Antiviolenza, dal Servizio Sociale Professionale o altro soggetto qualificato dal quale si rilevi che il nucleo familiare è inserito in un percorso di protezione relativo alla violenza di genere e alloggiato sul territorio comunale (requisito art. 2 lettera b) del presente Bando)
3. Documentazione comprovante la perdita della disponibilità della casa di cui si è titolari (requisito art. 2 lettera d1) e d2) del presente Bando)
4. Se titolari di diritti reali:
 - planimetria catastale dell'alloggio se ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Sesto Fiorentino (per verifica dell'inadeguatezza) (requisito art. 2 lettera d1) del presente Bando)
 - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente (requisito art. 2 lettera d2) del presente Bando)
 - documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (requisito art. 2 lettera d1) e/o d2) del presente Bando)
 - dichiarazione di inagibilità dell'alloggio (requisito art. 2 lettera d1) e/o d2) del presente Bando)
 - documentazione sul pignoramento ex art. 555 c.p.c. (requisito art. 2 lettera d1) e/o d2) del presente Bando)
5. Se titolari pro quota di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000, documentazione relativa alla indisponibilità della quota (requisito art. 2 lettera d1) e/o d2) del presente Bando)
6. Marca da bollo € 16,00 da validare tramite il modulo predisposto dal Servizio (requisito art. 5 del presente Bando)
7. Modulo di consenso del soggetto non richiedente predisposto dal Servizio (*nel solo caso di coppie di nuova costituzione*) (requisito art. 1 del presente Bando)
8. Documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui si ha residenza fiscale (*nel solo caso in cui non si abbia residenza fiscale in Italia*) (requisito art. 1 lettera a) del presente Bando)

L'ISEE 2026 dovrà essere stato rilasciato da soggetto autorizzato – privo di difformità - entro la data di scadenza del bando e sebbene non allegato, se ne dovranno riportare i dati di protocollazione ed il valore.

PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:

Devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio

- a. Documentazione attestante reddito relativo all'anno 2025 di tutto il nucleo non ricavabile da ISEE (*es. contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS*) (punteggio art. 3 lett. a-1), a-1bis) del presente Bando)
- b. Certificazione di invalidità (*rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia*) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la conformità del documento all'originale e che quanto in esso dichiarato non è stato revocato modificato o sospeso (punteggio art. 3 lett. a-4) del presente Bando)
- c. Certificazione di handicap in gravità L. 104/92 art. 3 comma 3 (punteggio art. 3 lett. a-4 bis), a-4 ter) del presente Bando)
- d. Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (*es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro*) (punteggio art. 3 lett. a-5) del presente Bando)
- e. Documentazione sull'inserimento in percorso di protezione relativo alla violenza di genere come indicato al punto 2A) dell'art. 4 "*Autocertificazione dei requisiti e delle condizioni – Documentazione da allegare*" (punteggio art. 3 lett. a-8 bis) del presente Bando)
- f. Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (*sentenza Tribunale, ricevute versamenti a coniuge/figli*) (punteggio art. 3 lett. a-8) del presente Bando)
- g. Documentazione relativa all'alloggio improprio (*rilasciato da tecnico individuato dal richiedente*) (punteggio art. 3 lett. b-1) del presente Bando)
- h. Documentazione relativa a barriere architettoniche (*perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata da tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della limitazione derivante dall'invalidità rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale*) (punteggio art. 3 lett. b-2) del presente Bando)
- i. Documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile dell'anno 2025 (*contratto di locazione, registrazione e ricevute di pagamento; documentazione reddito imponibile di tutto il nucleo relativa all'anno 2025*) (punteggio art. 3 lett. b-4) del presente Bando)
- j. Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento (*es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave*) (punteggio art. 3 lett. b-5) del presente Bando)
- k. Provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non superiore a due anni unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (*es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione che limiti notevolmente la capacità reddituale, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave*) (punteggio art. 3 lett. b-5) del presente Bando)
- l. Documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari (*es. contratto di affitto cointestato*) (punteggio art. 3 lett. b-6) del presente Bando)
- m. Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato dalla quale siano ricavabili le misure dei singoli vani (punteggio art. 3 lett. b-6) del presente Bando)

ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente Bando di concorso deve essere presentata **dalle ore 9.30 del giorno 7 settembre 2026 alle ore 14.00 del giorno 6 novembre 2026;**

Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune alla quale si potrà accedere dalla pagina dedicata al “Edilizia Residenziale Pubblica – E.R.P.”. Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al Bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione.

Per accedere alla procedura di inserimento online l’utente deve essere in possesso alternativamente di una delle seguenti modalità:

- A) Credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID);
- B) Carta Nazionale dei Servizi (CNS) (*c.d. Tessera sanitaria*);
- C) Carta di identità elettronica (CIE)

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.

Informazioni relative al Bando pubblico si possono ricevere presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie – Via Fratti n. 1 **esclusivamente** con appuntamento da richiedere chiamando nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 **il numero verde 800.93.13.01**. Informazioni possono essere richieste anche tramite l’indirizzo mail casa@comune.sesto-fiorentino.fi.it

Aiuto alla compilazione della domanda si potrà ricevere invece:

- presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico – Largo V Maggio **esclusivamente** con appuntamento da richiedere chiamando il numero 0554496235
- presso il Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie – Via Fratti n. 1 **esclusivamente** con appuntamento da richiedere chiamando nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,30 **il numero verde 800.93.13.01**.

La domanda deve essere corredata da una marca da bollo € 16,00 da validare con le modalità descritte all’art. 4 punto 6.

ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI

Il Comune di Sesto Fiorentino procede all’istruttoria delle domande dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all’Allegato B della L.R.T. n. 2/2019 riportate all’art. 3 del Bando, ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

Formazione della graduatoria generale

Entro **120 giorni** successivi al termine fissato nel bando per la presentazione delle domande, il Comune di Sesto Fiorentino procede all’approvazione della graduatoria provvisoria secondo l’ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l’indicazione dei modi e dei tempi per l’opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune per **30 giorni** consecutivi.

L’esito della domanda presentata potrà essere verificato attraverso il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione della stessa.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione al Comune utilizzando la modulistica appositamente predisposta dal Servizio. I ricorsi potranno essere presentati presso gli uffici comunali del Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie, Via Fratti n. 1 (con appuntamento tramite numero telefonico **800.93.13.01**), o presso l'Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Vittorio Veneto, 1 o spedite tramite raccomandate a/r (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante), o inviate tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.sesto-fiorentino.net

Il termine di chiusura dei ricorsi è perentorio. In sede di ricorso non è possibile richiedere punteggi per situazioni non dichiarate nella domanda di partecipazione.

Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP e Mobilità del Comune di Sesto Fiorentino, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine la Commissione ERP e Mobilità trasmetterà le proprie decisioni al Servizio politiche per la casa per effettuare le necessarie modifiche e provvedere a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto del Dirigente competente.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019. (*"Ove vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio, la priorità è data a quelli con la situazione economica meno favorevole, rilevata ai sensi dell'allegato A, paragrafo 2, lettera c) (ISEE); in caso di parità anche delle relative situazioni economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane, procedendo a successivo sorteggio in caso di ulteriore parità"*).

Validità e aggiornamento della graduatoria generale.

La Graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Sesto Fiorentino e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento. Dalla stessa data decadrà la graduatoria approvata in occasione del precedente bando.

Il Comune di Sesto Fiorentino non invierà comunicazioni personali ai soggetti richiedenti; i provvedimenti relativamente alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati all'Albo Pretorio online e sulla pagina istituzionale del Comune dedicata. Le graduatorie degli ammessi e l'elenco degli esclusi saranno pubblicati in forma anonima secondo la vigente normativa sulla privacy. L'esito definitivo della domanda trasmessa potrà quindi essere verificato attraverso il numero di protocollo attribuito al momento della presentazione della stessa.

ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dall'art. 10, comma 4, LRT n. 2/2019 (*Bando di aggiornamento*). E' fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari e vani utili di cui all'art. 21 e 22 del Regolamento.

All'atto di assegnazione degli alloggi il Comune di Sesto Fiorentino accerta la permanenza dei requisiti per l'assegnazione (Art. 12, comma 1, L.R.T. n. 2/2019 e s.m.i.).

ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della L.R.T. n. 2/2019.

ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento per l'erogazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto Fiorentino, contattabile tramite mail all'indirizzo privacy@comune.sesto-fiorentino.fi.it

L'informativa completa sul trattamento dei dati personali è disponibile presso l'indirizzo <https://www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/privacy>

ART. 10 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla Legge Regione Toscana 2.1.2019 n. 2 "Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)" e successive modifiche ed integrazioni, al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Art. 7 comma 1 Legge Regionale n. 2 del 2 gennaio 2019)", approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26 febbraio 2026.

Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile del Servizio Politiche per la casa, i giovani e le famiglie, Alessandro Collini.

Sesto Fiorentino 25 giugno 2026

Il Dirigente
Responsabile del Settore
Affari Generali e Sviluppo Economico
Avv. Franco Zucchermaglio